



COMUNE DI STROPPO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI- PER L'ANNO 2018. CONFERMA TARIFFE VIGENTI. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di marzo alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ROVERA Paolo	Sindaco	X	
AIMAR Alessandra	Vice Sindaco	X	
DE RENZIS Roberto	Consigliere	X	
AGNESE Chiaffredo	Consigliere	X	
ARNAUDO Alessandro	Consigliere		X
BOTTERO Roberta	Consigliere	X	
CUCCHIETTI Giorgio	Consigliere	X	
GHIGNONE Roberto	Consigliere	X	
ISOARDI Adriano	Consigliere	X	
LEINARDI Enrico	Consigliere	X	
PEIRONA Ludovico	Consigliere	X	
	Totale	10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa ZEROLI Dott.ssa Sonia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ROVERA Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e da una componente riferita ai servizi che si articola in TASI (Tributo servizi indivisibili), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore nonché dall'utilizzatore dell'immobile e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, e dalla TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i comuni con proprio regolamento da dottare ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 446/1997 possono disciplinare l'imposta unica comunale, nelle sue tre componenti, fermi restando i principi ed i limiti fissati dalla legge;
- È demandata al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle tariffe riferite alle tre componenti impositive;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n 19 del 25/09/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale che disciplina le diverse componenti IUC, tra le quali la componente Tari;

DATO atto che l'art 1 comma 26 della legge 208/2015 ha sancito il divieto di aumento dei tributi e delle addizionali alle regioni e agli enti locali per l'anno 2016 rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015 ad eccezione della TARI;

EVIDENZIATO che detta disposizione risulta essere riportata all'art. 1, comma 37 della legge 27/12/2017 n° 205 (Legge di bilancio 2018) che modificando l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28/12/2015, ha esteso all'anno 2018 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;

DATO ATTO che il comma 704 art.1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (istitutivo della TARES);

RICHIAMATA, quindi, la disciplina oggi in vigore ed in particolare i seguenti commi del citato art. 1 L.147/2013:

Comma 641: Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Comma 642: La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Comma 645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un

apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

Comma 650: La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Comma 651: Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Comma 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Comma 653 A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Comma 654 In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Comma 655 Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Comma 658 Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Comma 683 Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...);

CONSIDERATO che:

- Il tributo Tari è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discarica ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi di operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) i costi d'uso capitale (CK);

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e determinazione della tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti e indiretti inerenti il servizio nonché della suddivisione tra costi fissi e variabili;

DATO ATTO CHE:

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'Ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99;

VISTO l'art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale di costo con altre entrate;

VISTO la deliberazione consiliare n. 15/2014 ad oggetto l'approvazione del piano finanziario relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana ai fini della determinazione delle tariffe TARI, esecutiva ai sensi di legge con la quale veniva approvato il piano finanziario delle spese da sostenere da parte del Comune per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti per l'anno 2014;

VISTA la proposta del piano finanziario, relativo all'anno 2018 che conferma la ripartizione tariffaria stabilita nel periodo 2014/2017 anche per l'anno 2018, lasciando inalterate le tariffe secondo i coefficiente di produttività di cui alle tabelle ivi specificate ed allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per il calcolo della quota fissa e della quota variabile per le utenze domestiche e relativi costi unitari- Categoria 101 – Domestica residenti;
- Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per il calcolo della quota fissa e della quota variabile per le utenze domestiche e relativi costi unitari – Categoria 102 – Domestica non residenti;
- Tabella dei coefficienti (Kc e Kd) utilizzati per la determinazione del listino tariffe utenze non domestiche e listino tariffa (Tf,Tv,Tariffa);

VISTO l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (sopra riportato) sono state determinate le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche;

Ritenuto pertanto di approvare il piano finanziario e le tariffe dei rifiuti urbani per l'anno 2018;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Udito l'intervento dei consiglieri;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Stroppo. Responsabile Procedimento: Zeroli Sonia (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 è stato prorogato al 28.02.2018 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 29 dicembre 2017 e con Dm 9 febbraio 2018 ulteriormente prorogato al 31.03.2018;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole, espresso sotto il profilo tecnico/amministrativo da parte del Segretario comunale e sotto il profilo contabile espresso da parte del Responsabile del servizio ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e sm.i.;

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Finanziario per la gestione dei Rifiuti urbani per il 2018;
- 3) Di confermare per l'anno 2018 le tariffe approvate nell'anno 2017 con deliberazione C.C. n. 10 del 29/03/2017, esecutiva ai sensi di legge come riportate nelle allegate tabelle che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

- Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per il calcolo della quota fissa e della quota variabile per le utenze domestiche e relativi costi unitari- Categoria 101 – Domestica residenti;

- Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per il calcolo della quota fissa e della quota variabile per le utenze domestiche e relativi costi unitari – Categoria 102 – Domestica non residenti;

Tabella dei coefficienti (Kc e Kd) utilizzati per la determinazione del listino tariffe utenze non domestiche e listino tariffa (Tf,Tv,Tariffa);

4) Di tenere valido il Piano finanziario relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana ai fini della determinazione della TARI approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 16/07/2014,

5) Di quantificare in €. 27.300,00 il gettito complessivo della tassa per l'anno 2018 e che tale gettito assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio erogato;

6) Di stabilire che il pagamento avverrà in due rate con scadenza al 30.09 e 30.11.2018, con possibilità di pagare l'intera quota al 30.09.2018;

7) di disporre l'invio telematico della presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del portale del "federalismo fiscale".

Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134- 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : ROVERA Paolo

IL SEGRETARIO
F.to : ZEROLI Dott.ssa Sonia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:ZEROLI Dott.ssa Sonia

Stroppa, lì 19/03/2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Stroppa, lì 19/03/2018

F.to:ROVERA Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/04/2018 al 24/04/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Stroppa, lì 09/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toZEROLI Dott.ssa Sonia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
ZEROLI Dott.ssa Sonia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Stropo, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione
 - al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione
-